



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CODICE N. 219 10

<b>N. 35 DEL 26.06.2013</b>	<b>OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).</b>
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilatredecim, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 18,30 nella Casa comunale, alla II<sup>a</sup> convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1) SCARPA LUIGI BENIAMINO	P	11) LIGAS COSTANTINO	P
2) ANDOLFI GAVINO	P	12) MAEDDU PIETRO	P
3) BUDRONI ANTONIO	P	13) MURA LUCIANO	P
4) CANU ANGELO	P	14) PANI GIOVANNANGELA	P
5) CERMELLI IVAN	P	15) PINNA PIER GAETANO	A
6) CHESSA TONI	P	16) PIRAS MASSIMO	P
7) COSSU CARLO	P	17) PISTIDDA PALMERIO FRANCO	P
8) DESSÌ ALFREDO	P	18) SATTA PIETRO	P
9) FRANCESCONIDAVIDE ANNIBALE	P	19) TELLINI DAVIDE	P
10) LEDDA MASSIMILIANO	P	20) TANDA GIANLUCA	P
		21) USAI GILDA	P

*Assegnati n. 21  
In carica n. 21*

*Presenti n. 20  
Assenti n. 1*

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Maria Piga.

La seduta è pubblica.



**COMUNE DI PORTO TORRES  
PROVINCIA DI SASSARI**

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26.06.2013**

**OGGETTO:** Approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

**IL PRESIDENTE**

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale, sospende la seduta per una Conferenza dei Capigruppo.

Durante la Conferenza dei Capigruppo entra in aula il Consigliere Andolfi, consiglieri presenti n. 17.

Alla ripresa dei lavori propone un'inversione dell'O.d.G.;

Ad unanimità di voti,

**DELIBERA**

l'inversione dell'O.d.G. nel seguente modo:

al 1° punto viene messo il punto 5, al 2° il punto 6, al 3° il punto 7, al 4° il punto 6, al 5° il punto 3, al 6° il punto 4 e al 7° il punto 1;

**IL PRESIDENTE**

Prima di dare corso all'esame del punto all'odg chiede ai Consiglieri se vi siano delle segnalazioni da fare.

Invita, in prima battuta, il Presidente della Commissione Finanze e Bilancio, Consigliere Tellini e successivamente il Dott. Pintus dell'Ufficio Tributi a relazionare nel merito.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali che si sono succeduti nel corso del dibattito, di cui al verbale digitale del 26.06.2013, conservato agli atti.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**VISTO** l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

**TENUTO CONTO** che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Porto Torres la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;



**COMUNE DI PORTO TORRES  
PROVINCIA DI SASSARI**

**CONSIDERATO** che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14 comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**CONSIDERATO** che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**VISTO** l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**VISTO** in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTA** la bozza di regolamento predisposta dal Settore entrate allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto legge n° 201/2011 convertito nella legge n° 214/2011 e successive modifiche, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;



**COMUNE DI PORTO TORRES  
PROVINCIA DI SASSARI**

Durante la discussione entrano in aula i Consiglieri Ledda, Mura e Chessa.

**Su proposta del Presidente**

Presenti n° 18 Consiglieri, Votanti n° 18 (al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri Ledda, Pinna e Ligas),

Con 11 voti favorevoli e n. 7 contrari (Budroni, Dessi, Pani, Chessa, Mura, Tanda e Francesconi), espressi palesemente per alzata di mano,

**DELIBERA**

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di trasmettere, a norma dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Parere Favorevole**  
in ordine alla sola regolarità tecnica  
(art. 49, D.Lgs 267/2000)  
Il Responsabile del Servizio  
Dott. Satta Franco

**Parere Favorevole**  
in ordine alla sola regolarità contabile  
(art. 49, D.Lgs 267/2000)  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Satta Franco

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

**Il Presidente**  
Avv. Cermelli Ivan

**Il Segretario Generale**  
Dott.ssa Piga Giovanna Maria

Attesta che la presente deliberazione viene affissa in data 04 LUG 2013 all'albo pretorio comunale al n. 1338 del registro (art. 42 D. Lgs. 267/2000).

Il Messo Comunale  
Il Messo Notificatore  
Casu Paolo

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliare con il n. 12690 di prot. (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Porto Torres, li 04 LUG. 2013

**Il Segretario Generale**  
Dott.ssa Piga Giovanna Maria

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- Certifico che la presente deliberazione, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 04 LUG. 2013 al 19 LUG. 2013 (art. 124, D. Lgs. 267/2000)

\_\_\_\_\_  
(Il Segretario Generale)

- La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi (art. 134, D. Lgs. 267/2000):

Porto Torres, li

\_\_\_\_\_  
(Il Segretario Generale)




# COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

***REGOLAMENTO***  
***PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI***  
***E SUI SERVIZI***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
n. 35 del 26.06.2013



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

### TITOLO I

#### ISTITUZIONI ED ELEMENTI DEL TRIBUTO

##### *Art. 1 – Istituzione del tributo sui rifiuti e servizi*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto legge n° 201/2011 convertito nella legge n° 214/2011 e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione dei diritti di esclusiva, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con apposito regolamento ministeriale.
4. Il tributo si articola in due componenti:
  - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e modificato dall'art. 10 del D.L. 35/2013 e dal successivo art. 15 del presente regolamento.

##### *Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione del tributo*

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e la modalità di effettuazione sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.
3. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
4. Il tributo è dovuto anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI


### *Art. 3 - Presupposto del tributo*

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti sul territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è disciplinato dal Regolamento Comunale "Gestione dei rifiuti e igiene del suolo pubblico" approvato con delibera di C.C. n. 37 del 15.05.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esso si fa riferimento per tutti quegli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo (classificazione rifiuti, norme per lo svolgimento del servizio, ecc.).
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### *Art. 4 - Locali ed aree scoperte soggetti al tributo*

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto anche se i locali e le aree non sono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
3. I locali si considerano predisposti all'uso se risultano allacciati almeno ad una delle forniture dei servizi pubblici a rete (gas, energia elettrica, acqua) o anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da suppellettili di qualsiasi genere o natura.
4. Il tributo è dovuto anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune dei centri commerciali integrati e per le multiproprietà.
5. Per le utenze domestiche si considerano tassabili balconi, verande, terrazze e porticati chiusi o chiudibili con strutture fisse.
6. Per i locali ad uso non domestico, si considerano predisposti all'uso quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito, tramite il rilascio di atti autorizzativi da parte degli enti competenti, l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
7. Nei locali dove non viene svolta l'attività economica – ad eccezione di quelle stagionali – ma dotati di utenze attive o di mobilio o occupate da suppellettili di qualsiasi genere o natura, sarà comunque applicata la tariffa prevista per i magazzini senza alcuna vendita diretta.
8. Le pertinenze delle abitazioni, i box auto e le autorimesse si considerano predisposti all'uso a prescindere dalla dotazione di servizi di rete.
9. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.





# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

### *Art. 5 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo ed esclusioni*

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri.
3. Non sono in ogni caso soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali ad esempio:
  - a. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e completamente vuoti;
  - b. per le sole abitazioni civili, le superfici coperte di quella parte di fabbricati non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a 150 centimetri;
  - c. vani ascensori, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - d. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e all'allevamento;
  - e. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - f. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - g. i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali ammessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
4. Si considerano inoltre non tassabili, in quanto non suscettibili di produrre rifiuti, i seguenti locali:
  - a. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e così via) che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Sono considerati inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, i fabbricati oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati. La condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata con perizia a carico del soggetto passivo, che alleggerà idonea documentazione alla dichiarazione;
  - b. locali oggetto di ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria, a seguito di rilascio di autorizzazione o concessione, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
5. Le condizioni di esclusione di cui sopra devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione allegando idonea documentazione. Tali circostanze, inoltre, devono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi direttamente rilevabili anche attraverso eventuali verifiche da parte del Comune.



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

### *Art. 6 – Superficie imponibile*


1. Sino alla definizione dell'allineamento dei dati catastali delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) e dei dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% della superficie catastale, la superficie delle suddette unità immobiliari è costituita da quella calpestable. In ogni caso per le suddette unità immobiliari la superficie tassata non potrà essere inferiore all'80% della superficie catastale. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è, e rimarrà, quella calpestable.
2. La superficie calpestable per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili deve essere dichiarata dal contribuente a seguito di misurazione diretta, desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale). Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In caso di mancata indicazione in dichiarazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

## TITOLO II

### TARIFFE E DETERMINAZIONI DEL TRIBUTO

#### *Art. 7 - Determinazione della tariffa*

1. La tariffa è determinata sulla base dei costi indicati nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
2. Essa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n° 158/99 recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
3. Le tariffe sono articolate nelle fasce di:
  - a) Utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione;



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

- la parte fissa della tariffa per questa tipologia di utenza è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del D.P.R. 158/99;
  - la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del D.P.R. 158/99.
  - b) Utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
    - la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del D.P.R. 158/99.
    - la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del D.P.R. 158/99.
4. In virtù delle norme del D.P.R. 158/99, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce:
- c) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - d) i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi. Tali coefficienti potranno essere aggiornati su base annua contestualmente all'adozione della delibera che approva le tariffe.
5. La tariffa, determinata sulla base del Piano Finanziario, tramite specifica deliberazione del Consiglio Comunale, deve essere adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

### *Art. 8 - Utenze domestiche*

1. Ai fini del calcolo della tariffa, sulla base del D.P.R. n° 158/99, per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la residenza anagrafica, il numero di occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad es. colf, badanti, ecc.).
2. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura dell'utenza. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata al di fuori del territorio della Regione Sardegna e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.




# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli occupanti con vincolo di solidarietà con tutti i conviventi, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.
5. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupate da soggetti non residenti, si assume come numero quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di "X" unità ogni "Y" mq di superficie imponibile, come da allegato "A" del presente regolamento.
6. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti residenti, si assume come numero di occupanti quello di "X" unità ogni "Y" mq di superficie imponibile come da allegato "A" del presente regolamento, fatta sempre salva la prova contraria.
7. In ogni caso non si potrà considerare una composizione del nucleo familiare inferiore ad una unità.
8. Per le sole pertinenze di utenze domestiche, nel calcolo della tariffa non viene considerata la parte variabile, già inserita nel calcolo per le unità abitative.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenti ad abitazioni, condotte da persone fisiche e non, si considerano utenze non domestiche.
10. Per le unità abitative possedute, occupate o detenute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in case di riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o simili e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
11. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata.

### *Art. 9 - Utenze non domestiche*

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa. Agli effetti della determinazione delle tariffe, e tenuto conto dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/99 che variano in ragione della categoria, i locali ed aree sono classificati in 30 categorie secondo il loro uso e destinazione, sulla base della classificazione di cui al suddetto D.P.R. 158/99.
2. Per le attività non riconducibili espressamente alla classificazione di cui sopra, verrà attribuita la tariffa dell'attività che per analogia si avvicina maggiormente ad essa, come da allegato "B" del presente regolamento. In ogni caso, le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, da visura camerale o previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (ad es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

### TITOLO III

#### RIDUZIONI ED ESENZIONI

##### *Art. 10 – Riduzioni per le utenze domestiche*

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche, nella quota fissa e nella quota variabile, al concorrere delle seguenti condizioni:
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 5%.
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 5%.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Qualora a seguito di controlli il composte venisse trovato inutilizzato, o non più presente presso l'utenza, all'utente verranno addebitate, oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse di cui ha goduto dell'agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni per le utenze domestiche non sono cumulabili.



# COMUNE DI PORTO TORRES


## PROVINCIA DI SASSARI

### *Art. 11 – Riduzioni per le utenze non domestiche*

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 90 giorni nell'anno solare; la riduzione, pari al 5%, si applica se le condizioni di cui sopra risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. La tariffa delle utenze non domestiche può essere ridotta, nella quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – e la potenziale produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.  
La riduzione sarà pari al:
  - 10% per le utenze non domestiche che avviano al recupero almeno tra il 50% e il 70% dei rifiuti assimilati prodotti.
  - 20% per le utenze non domestiche che avviano al recupero più del 70% dei rifiuti assimilati prodotti.
3. La riduzione di cui sopra è concessa su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.
4. Le riduzioni per le utenze non domestiche non sono cumulabili.

### *Art. 12 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione di servizio*

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40%, secondo una percentuale graduabile in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, come segue:
  - a) da 1.000 a 1.500 metri: 40% del tributo;
  - b) oltre i 1.500 metri: 30% del tributo.



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, proporzionalmente al periodo di interruzione.

### *Art. 13 – Esenzioni*

1. Sono esenti dal tributo, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, i locali di proprietà del comune ad uso esclusivo dell'Ente o utilizzato per fini istituzionali.

## TITOLO IV


### TRIBUTO GIORNALIERO E SERVIZI INDIVISIBILI

#### *Art. 14 - Tributo giornaliero*

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito nel Comune di Porto Torres il tributo di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 gg. di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata al giorno, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 40%.
3. Il pagamento del tributo giornaliero deve essere effettuato contestualmente al pagamento del canone per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di dichiarazione.
4. Sono previste esenzioni per l'esecuzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, singoli cittadini che effettuano lavori edili di manutenzione e conservazione degli immobili ad uso abitativo.
5. Al tributo giornaliero si somma la maggiorazione di cui all'articolo seguente.

#### *Art. 15 - Componente servizi del tributo*

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie, di cui al Titolo III del presente regolamento.



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

### TITOLO V

#### DICHIARAZIONE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE


##### *Art. 16 – Inizio, variazione e cessazione del possesso, occupazione o detenzione*

1. Il tributo decorre dal primo giorno del mese solare successivo alla data di effettivo inizio del possesso, occupazione o detenzione o, in generale, alla data in cui si verifica comunque il presupposto impositivo.
2. Le variazioni, ad esclusione di quelle anagrafiche, intervenute nel corso dell'anno (in particolare delle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte), che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese solare successivo al giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
3. Le variazioni, ivi comprese quelle anagrafiche, che comportino una diminuzione di tariffa saranno concesse con decorrenza dall'anno successivo alla data di presentazione.
4. L'obbligazione tributaria sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui è cessata l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali od aree soggetti al tributo, purché debitamente dichiarata.
5. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la cessazione debitamente accertata. In caso contrario la cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di dichiarazione o in seguito a recupero d'ufficio.

##### *Art. 17 – Dichiarazione*

1. Il verificarsi delle situazioni di cui all'articolo precedente, ovvero inizio, variazione o cessazione comporta l'obbligo di presentare al Comune la relativa dichiarazione redatta su modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. I soggetti tenuti al pagamento del tributo hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o detenzione, o la variazione che comporti un incremento dell'importo dovuto.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, che sarà l'unico soggetto obbligato a presentare la dichiarazione.





# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

4. La dichiarazione non deve essere presentata in caso di variazione delle condizioni di tassabilità, derivanti dalla modifica nella composizione del nucleo familiare che risulti dall'anagrafe del comune di Porto Torres.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cancellazione deve contenere i seguenti elementi:

Per le utenze domestiche:

- a) Generalità del possessore/occupante/detentore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, descrizione dell'attività svolta, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA;
  - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - d) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione, di variazione o di cancellazione degli elementi denunciati.
6. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. In caso di spedizione la dichiarazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
  7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni d'assoggettamento a tassazione siano rimaste invariate.
  8. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità.

### *Art. 18 - Riscossione e termini di versamento*

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato mediante apposito bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato (F24).
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di una comunicazione contenente apposito avviso di pagamento, con l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate mensili scadenti alla fine dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di aprile.
4. Gli importi dovuti per il tributo, liquidati sulla base delle liste di carico dell'anno precedente, delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in liste di carico nominative.
5. All'importo calcolato sulla base delle tariffe approvate, andrà sommata una maggiorazione pari a 0,30 euro al metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.
6. Al medesimo importo calcolato sulla base delle tariffe approvate – esclusa perciò la maggiorazione di cui al comma precedente – si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale, nella percentuale stabilita dalla provincia.
7. La mancata ricezione della comunicazione di cui al comma 2 non esonera l'utente dal versamento della tassa alle scadenze predefinite al comma 3.
8. I termini di versamento sono perentori, ed il mancato rispetto degli stessi dà luogo all'emissione degli avvisi di accertamento finalizzati al recupero del tributo dovuto e non versato alle prescritte scadenze.

### *Art. 19 – Accertamento e Controllo*

1. In caso di omessa, infedele, tardiva o incompleta dichiarazione, il funzionario responsabile del tributo emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 1, commi 161 e 162, della L. 296/2006.
2. In caso di dichiarazione effettuata oltre i termini di cui all'articolo 17 comma 2, per il periodo che decorre dal verificarsi del presupposto fino alla presentazione della dichiarazione, si procederà al recupero del tributo dovuto attraverso emissione di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Ai contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento alle prescritte scadenze a seguito dell'invio della comunicazione di cui all'art. 18, l'Ufficio notificherà un avviso di accertamento per omesso versamento, con aggiunta di sanzioni e interessi ai sensi di legge.
5. Allo stesso modo si procederà in caso di parziale o ritardato pagamento.
6. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce, è facoltà del Comune, in persona del funzionario responsabile del tributo, rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o il personale incaricato all'accertamento della materia imponible, muniti di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno sette giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili;
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 6, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

8. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
9. Al fine di usufruire della definizione agevolata delle sanzioni prevista per gli accertamenti d'ufficio per omessa dichiarazione o per gli accertamenti in rettifica per la dichiarazione infedele, il contribuente, anche in caso di proposizione di riesame, deve comunque provvedere al pagamento della pretesa tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
10. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.L. 472/97.

### *Art. 20 - Contenzioso*

1. Il ricorso contro l'avviso di accertamento, l'ingiunzione fiscale, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

### *Art. 21 - Istituti deflativi del contenzioso - Rinvio*

1. L'istituto dell'autotutela è disciplinato con delibera n° 36 del 31 marzo 1999, cui si fa espresso rinvio, ed avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa".
2. Per l'interpello si applica la disciplina stabilita dall'art. 3 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali n° 20 del 4 aprile 2011, cui si fa espresso rinvio.

### *Art. 22 - Applicazione istituti disciplinati nel regolamento delle entrate*

1. Per quanto concerne rimborsi, compensazioni, rateizzazioni, importi minimi e interessi per accertamenti e rimborsi, nonché per quanto concerne l'attività di accertamento e le forme di gestione delle entrate, in particolare per quanto attiene alla riscossione coattiva, si applicano le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, come modificato con Delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 4 aprile 2011, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni di legge.

### *Art. 23 - Disposizioni transitorie*

In sede di prima applicazione del tributo:

1. Si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ed ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

2. Le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA, o da verifiche effettuate dalla polizia municipale.
3. Per il solo anno 2013, come previsto dall'art. 10 del D.L. 35/2013, operano le seguenti disposizioni:
  - a. Il tributo è versato in acconto, determinato sulla base delle tariffe TARSU in vigore nell'anno 2012. L'acconto è suddiviso in 4 rate scadenti il giorno 30 dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre. Il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle rate, ad eccezione dell'ultima relativa al saldo di cui alla lettera b, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata.
  - b. Il tributo è versato a saldo, determinato sulla base dei nuovi importi della Tares e tenuto conto di quanto già richiesto a titolo di acconto, il giorno 30 del mese di dicembre. Contestualmente al saldo dovrà essere versata anche la maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011.

### *Art. 24 - Disposizioni finali*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni normative vigenti.